

Allegato Sub. A)  
Delibera di C.C. n. 15 del 26.02.2005

## **REGOLAMENTO**

**PER LA NOTIFICA DI ATTI NELL'INTERESSE DI  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E/O DI TERZI**

## **Art. 1 – Ufficio Notifiche**

Il Comune di Mareno di Piave svolge il servizio di notificazione di atti formati dall'ente, ovvero su richiesta di altre Amministrazioni Pubbliche o per conto di privati, tramite l'ufficio preposto a tale servizio, costituito dal Messo Comunale.

## **Art. 2 - Modalità operative per le notifiche**

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta esecutività del presente Regolamento, per l'esecuzione delle notificazioni dovrà essere privilegiato il mezzo postale, fatta eccezione per i casi nei quali la legge prevede espressamente che la notifica debba essere eseguita in via esclusiva ed a pena di nullità, da parte dei messi comunali. Le notificazioni sono eseguite nel rispetto del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 3 - Onerosità delle notifiche**

A partire dalla data di cui al precedente articolo, viene stabilito che la notifica degli atti da parte del personale di cui all'art.1, nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche e/o di terzi, avvenga solamente previo rimborso delle spese di notificazione ed, in ogni caso, compatibilmente con le potenzialità operative dell'ufficio.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.10 comma 2 della L. 03.08.1999 n.265, dal D.M. 14.03.2000 e dal D.M. 06.08.2003 la somma da richiedere a titolo di rimborso dei costi di gestione connessi alla notificazione di ciascun atto è determinato in € 10,00 (dieci).

Per ogni richiesta di notificazione, il Comune chiederà il rimborso con pagamento da versare presso la Tesoreria Comunale.

Il pagamento del suddetto onere di notifica deve essere effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al "Servizio di Tesoreria comunale di Mareno di Piave (TV)", indicando come causale : "Rimborso spese per notificazione".

L'importo di cui al comma 2 viene aggiornato dalla Giunta Comunale.

## **Art. 5 - Esenzione dal rimborso ed esonero**

Sono esonerati dal rimborso spese di notifica i seguenti atti:

atti per i quali la legge prevede che la notificazione venga eseguita dai messi comunali in via esclusiva ed a pena di nullità (comunicazioni conseguenti alla revisione delle liste elettorali, provvedimenti del distretto militare connessi alla visita di leva o alle istanze di esonero dal servizio militare);

atti in relazione ai quali il Comune di Mareno di Piave abbia interesse in qualità di destinatario di proventi;

atti la cui notifica sia richiesta in condizioni di reciprocità con altri comuni che abbiano adottato analogo provvedimento.

## **Art. 6 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione. Da tale data è da intendersi abrogato il precedente Regolamento per la notifica di atti nell'interesse di amministrazioni pubbliche e/o di terzi approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 15.02.1997 e modificato con delibere di C.C. n.8 del 14.12.2000 e n.73 del 07.11.2001.